



unione nazionale camere minorili

OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

A cura dei responsabili scientifici U.N.C.M.
(Grazia CESARO, Tiziana PETRACHI, Katia DI CAGNO)

L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

In relazione ai diversi progetti di Riforma della Giustizia Minorile

RILEVA

l'opportunità che la Riforma, in ambito civile, debba fondarsi sui seguenti **principi ispiratori**:

1) Eliminazione della disparità di trattamento fra figli, a seconda della esistenza di un vincolo coniugale tra i genitori. Tale disparità oggi ha il suo apice nell'applicazione dei diversi riti processuali, che si traduce - di fatto - in una tutela differenziata.

E' noto che l'uso del procedimento camerale, dinanzi al T.M., nonostante gli interventi giurisprudenziali, volti ad estendere le garanzie minime del contraddittorio a tali procedure, conduce in molti casi ad una attenuazione della tutela e alla disparità di prassi nei diversi Tribunali.

2) Specializzazione. La magistratura di famiglia e minorile deve essere specializzata nella materia, deve avere competenza esclusiva, deve essere affiancata dai giudici onorari, che integrino il sapere del collegio giudicante con le loro conoscenze specialistiche per una migliore comprensione dei casi e ogniqualvolta si renda necessario l'ascolto dei minori.

Analoga specializzazione deve essere prevista per gli avvocati che vogliano occuparsi di diritto di famiglia e minorile.

1 **Unione Nazionale Camere Minorili** - Via Caldarola n. 14 70126 Bari

www.camereminorili.it - info@camereminorili.it

3) Principio di prossimità. La giustizia di famiglia e dei minori deve essere vicina al cittadino.

Alla luce di tali principi :

a) è senz'altro opportuno ridisegnare la geografia giudiziaria, onde consentire prossimità ma non parcellizzazione, equilibrando le risorse in base alla densità di popolazione nei diversi distretti italiani;

b) è opportuno prevedere una razionalizzazione dei riti applicati dinanzi alla A.G. e l'introduzione di regole processuali certe, che consentano di salvaguardare il principio del contraddittorio in ogni procedimento (anche di "*volontaria giurisdizione*"), pur senza venir meno alla tutela del minore in situazioni di urgenza.

A mero titolo esemplificativo:

- occorre rivedere la collegialità per tutti i procedimenti, già di competenza del TM, che potrebbero essere assunti dal giudice monocratico (le autorizzazioni alla permanenza ex art. 31 D.Lgs 25.7.1998 n.286; l'attribuzione di cognome ex art. 262 c.c.; le autorizzazioni a matrimonio; ecc.);

- parificare le procedure di affidamento e mantenimento dei figli naturali e di quelli legittimi.¹ Prevedere anche per le procedure di separazione legale e/o divorzio giudiziali che il collegio venga integrato con Giudici onorari con funzioni consultive di partecipazione alla camera di consiglio e di ascolto del minore²;

- garantire il contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche fissando udienze di discussione con i servizi sociali e specialistici, garantendo in ogni caso facoltà di replica su ogni aggiornamento;

- prevedere una scansione temporale del processo ragionevolmente certa, responsabilizzando i servizi sociali e i consulenti al deposito delle relazioni nei termini richiesti;

- garantire la centralità del minore, regolarizzando la materia e, in particolare, assicurando la rappresentanza e difesa del minore in ogni ipotesi di conflitto di interesse, nonché la formazione e specializzazione degli avvocati chiamati a detta difesa;

- i procedimenti *de potestate*, così come le procedure di adottabilità, devono continuare ad essere giudicati da un Collegio integrato con le competenze di giudici onorari. Le procedure aperte su ricorso del P.M. devono garantire fin dall'inizio il contraddittorio. Pertanto, salvo i casi di urgenza, il ricorso

¹ Cfr. emendamenti U.N.C.M. al DDL S1211

² Cfr. Linee-guida Settore Civile U.N.C.M. - 3° Congresso Nazionale (Firenze, 22 ottobre 2011)

motivato ai sensi del 163 c.p.c. andrà notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, concedendo un termine per la costituzione di tutte le parti e mettendo a disposizione delle stesse la documentazione su cui si basa il ricorso;

c) è opportuna la scelta di attribuire a questa A.G. competenza separata ed esclusiva anche in materia di procedimenti penali minorili e procedimenti amministrativi ex art. 25 R.D. 20.07.1934 n.1404, per non disperdere competenze, saperi, specializzazione, ottimizzando, altresì, al massimo il coordinamento tra i plurimi interventi (civili, penali, amministrativi) riguardanti il minore.

* * * * *

Per quanto concerne, invece, i **riflessi in ambito penale** dei diversi e differenziati progetti di Riforma della Giustizia Minorile

EVIDENZIA

1) Il processo penale minorile, così come attualmente disciplinato (pur con alcuni opportuni correttivi ed adeguamenti), garantisce il perseguimento delle necessarie finalità educative, obiettivo imprescindibile per un procedimento penale che miri - oltre che all'essenziale scopo dell'accertamento del fatto - a favorire il pieno recupero sociale del minore autore di reato e la rapida fuoriuscita dello stesso dal circuito penale.

2) Ne deriva, pertanto, che vadano in ogni caso salvaguardati interamente:

a) l'attuale struttura del processo penale minorile e di tutti gli istituti ad oggi disciplinati con il D.P.R. 448/1988;

b) l'attuale composizione togata ed onoraria dei collegi, oltre che la specializzazione e la competenza esclusiva di tutti i magistrati sia giudicanti che inquirenti, anche per la fase esecutiva della pena fino al raggiungimento del 25° anno di età dell'autore di reato già minorenne;

c) la necessaria specializzazione dei difensori (con la previsione di specifici obblighi deontologici secondo le recenti *proposte* in tal senso dell'U.N.C.M.) e di tutti gli altri operatori coinvolti;

d) la ineliminabile attività del Servizio Sociale Minorile Ministeriale (U.S.S.M.) e di quello territoriale.

3) L'intervento riformatore potrebbe essere, invece, l'occasione per favorire il recepimento di tutti quei correttivi, già da tempo segnalati dall'U.N.C.M., quali:

- a) l'elaborazione di un nuovo modello di ordinamento penitenziario minorile, secondo le indicazioni contenute nelle proprie linee-guida del 22.10.2011 (3° Congresso U.N.C.M. di Firenze) e del 26/28.06.2009 (2° Congresso U.N.C.M. di Gallipoli);
- b) l'introduzione codificata dell'istituto della Mediazione Penale Minorile sulla base delle proposte già avanzate nel biennio 2006/2007 e delle ulteriori integrazioni espresse dall'U.N.C.M. con le linee-guida del 26/28.06.2009 (2° Congresso U.N.C.M. di Gallipoli);
- c) la previsione normativa di nuovi modelli di trattamento sanzionatorio nel processo penale minorile sulla base delle medesime linee-guida innanzi richiamate.
- 4) Va certamente auspicato che le competenze penali dell'attuale Tribunale per i Minorenni continuino ad essere attuate secondo la vigente strutturazione del D.P.R. 448/1988, a prescindere dalla preferenza per l'una (Tribunale della Famiglia) o per l'altra (Sezioni Specializzate) forma ordinamentale, con la precisazione che, tuttavia, il miglior risultato potrebbe ottenersi solo ottimizzando al massimo il coordinamento fra i plurimi interventi (penali, civili, amministrativi) riguardanti il minore, attuati da parte di un'Autorità Giudiziaria che effettivamente ponga al centro della propria attenzione la persona del minore nel suo complesso.
- 5) Non può, infine, essere trascurato che, nell'ipotesi in cui si intenda estendere (come previsto da alcune delle attuali Proposte di Legge) anche a talune tipologie di reati commessi da maggiorenni in danno di minorenni le competenze penali dell'attuale T.M. (applicabili ad oggi esclusivamente per reati commessi da minorenni, quand'anche in danno di altri minori), si manifesta in linea di principio la condivisione per l'attenzione che si intende riservare anche al minore vittima di reato, ma non ci si può esimere dal sottolineare che tale attrazione di competenza potrebbe seriamente prestare il fianco ad un vaglio di costituzionalità delle relative norme, in quanto verrebbe a crearsi la situazione potenziale di un "trattamento processuale differenziato" per l'adulto che commetta un determinato tipo di reato in danno di una persona minorenni piuttosto che nei riguardi di un soggetto maggiorenne.

Roma/Bari, 21 giugno 2012

**IL PRESIDENTE U.N.C.M.
Avv. Luca MUGLIA**

Unione Nazionale Camere Minorili - Via Caldarola n. 14 70126 Bari

4

www.camereminorili.it - info@camereminorili.it